

# IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI STATALI PER GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ DEFINITI CON PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI “ASSOLUTORI”

1. Premessa; 2. I presupposti per la corresponsione del rimborso delle spese: a) gli atti e i fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali; 3. b) il provvedimento giurisdizionale che esclude la responsabilità del dipendente.

## 1. Premessa

L'art. 18, Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67<sup>1</sup>, rubricato “Rimborso delle spese di patrocinio legale”, recita “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.

Detta disposizione, al pari di altre dell'ordinamento che consentono con varie modalità l'assunzione delle spese legali da parte dello Stato e di Enti Pubblici<sup>2</sup>, costituisce l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento, più volte riconosciuto tale dalla giurisprudenza<sup>3</sup>, dovendo le conseguenze economiche dei comportamenti adottati da chi agisce per curare un interesse altrui, essere poste a carico del titolare dell'interesse medesimo.

Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 18 citato, mancava, per i dipendenti statali, una espressa enunciazione legislativa della regola generale della rimborsabilità delle spese legali; ciò diversamente da quanto previsto, invece, per i dipendenti degli Enti Locali<sup>4</sup>, Regionali<sup>5</sup> e per gli Ufficiali/Agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nonché per i militari in servizio di pubblica sicurezza<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Convertito con Legge 23 maggio 1997, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), in G.U. 24 maggio 1997, n. 119, Serie Generale.

<sup>2</sup> Cfr., art. 3, comma 2 bis, Decreto Legge 23 ottobre 1996 n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti), convertito con Legge 20 dicembre 1996, n. 639 secondo cui “In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza”.

<sup>3</sup> Da ultimo, T.A.R. Sicilia, 3 febbraio 2005, n. 128, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>4</sup> Anteriormente alla privatizzazione, cfr. art. 16, D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, art. 22, D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, art. 67, D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268. Per il personale delle ex UU.SS.LL. può essere rammentato l'art. 41, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270. Può evidenziarsi che tali disposizioni contemplano la possibilità per i dipendenti di essere ammessi *ex ante* al patrocinio con oneri a carico della finanza locale, mentre la normativa relativa ai dipendenti statali contempla un rimborso *ex post*, a giudizio concluso, degli oneri legali sostenuti. Tuttavia, per un'interpretazione diversa che ammette anche per i dipendenti degli enti locali la possibilità di una richiesta di rimborso *ex post*, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 12 giugno 1996, n. 799, in *Trib. Amm. .Reg.*, 1996, I, pag. 3092.

<sup>5</sup> L.R. Sicilia 29 dicembre 1980 n. 145 (art. 39); L.R. Abruzzo 12 dicembre 1997, n. 197 (art. 57); L.R. Piemonte 18 marzo 1989, n. 21 ( art. 1); L.R. Veneto 10 giugno 1991, n. 12 ( art. 89); L.R. Sardegna 8 marzo 1997, n. 8 (art. 51).

<sup>6</sup> Legge 22 maggio 1975, n. 172 (Disposizioni urgenti in materia di ordine pubblico) che all'art. 32 recita “Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa

Il Consiglio di Stato, tuttavia, non mancò di affermare in sede consultiva che la possibilità di rimborso o comunque di accollo da parte della p.a. delle spese legali per procedimenti penali, civili o amministrativi sostenute dal dipendente per fatti inerenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli, a seguito del suo definitivo proscioglimento (segnatamente sotto il profilo della responsabilità penale), sussisteva anche prima dell'emanazione delle norme contenute nell'art. 18, Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67, salvo il limite del conflitto di interessi con il dipendente stesso<sup>7</sup>.

La disposizione è stata così ritenuta applicabile anche retroattivamente<sup>8</sup>.

### **I presupposti per la corresponsione del rimborso delle spese: a) gli atti e i fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.**

Sembra opportuno soffermarsi sull'esatto significato da attribuire all'inciso "*atti e fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali*"; trattasi, infatti, di uno dei presupposti previsti per la legittima elargizione del rimborso richiesto dal dipendente, il quale deve sussistere assieme all'altro rappresentato dall'esistenza di un provvedimento giurisdizionale che dichiara il dipendente esente da ogni responsabilità.

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la *ratio* sottesa alla norma in parola è quella di tenere indenni i soggetti che hanno agito in nome e per conto - oltre che nell'interesse - dell'Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione "*può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza*"<sup>9</sup>.

---

*può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso". Vedi anche art. 33, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile) secondo cui "Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152".*

<sup>7</sup> Parere Cons. St., sez. III, 28 luglio 1998, n. 903

<sup>8</sup> Pareri Cons. St., Sez. III, 13 febbraio 1996, n. 69 e Parere Comm. Spec. Pubbl. Imp. 6 maggio 1996, n. 365 sull'assunto della preesistenza del principio della rimborsabilità (richiamati nel Parere n. 903/1998 cit.) dove viene evidenziato che la disciplina dell'art. 18, D.L. n. 67/1997 deve intendersi, in concreto, come confermativa rispetto all'orientamento interpretativo già emerso e consolidato sulla questione dei rimborsi delle spese di patrocinio legale di pubblici dipendenti, specie per quanto riguarda quelle sostenute nel processo penale e che tale normativa non può costituire evidentemente la giustificazione per la mancata applicazione dei principi anzidetti a vicende pregresse, perché svoltesi prima dell'entrata in vigore della normativa, ma ancora da definire sotto il profilo di cui si tratta. Per la tesi che ritiene applicabile la disposizione anche in via analogica agli amministratori degli enti locali, cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 07 giugno 2002, n. 5352, T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 03 giugno 2000, n. 438, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), dove si afferma che nell'interpretazione della normativa debba prevalere "*più che il criterio soggettivo, con riferimento alle distinte categorie ... quello oggettivo, che richiama all'attenzione dell'interprete il rapporto organico da cui sia i dipendenti che gli amministratori sono legati all'Ente, rapporto che evidenzia indubbiamente l'analogia delle situazioni e giustifica, quindi, l'estensione della disciplina in argomento. In effetti, come sostiene la difesa di parte ricorrente, sia i dipendenti che gli amministratori sono chiamati a rispondere, nelle circostanze previste dalla norma, in ragione di un rapporto che li lega all'Ente il quale, a prescindere dalla relativa natura, li pone su un piano di immedesimazione organica che non giustificerebbe una diversità di trattamento*".

<sup>9</sup> Cons. Stato, III sez., 25 novembre 2003, parere n. 332/03; T.A.R. Liguria, sez. I, 22 agosto 2002, n. 882, in [www.giustiziamministrativa.it](http://www.giustiziamministrativa.it).

Si richiede, quindi, che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta.

Non potrà essere concesso il rimborso delle spese legali, pertanto, nei casi in cui sussista, con riferimento alla fattispecie concreta, un conflitto di interessi tra dipendente e Amministrazione, conflitto che, se pur non contemplato dal dato normativo in parola - diversamente, invece, da quanto previsto in normative relative ad altre categorie di dipendenti pubblici<sup>10</sup> -, appare riconducibile ad un principio più generale.

Il rapporto di immedesimazione organica che lega l'Amministrazione al titolare di un proprio organo, infatti, comporta l'imputazione alla prima degli atti compiuti dal secondo nell'espletamento delle competenze demandategli. Peraltro, l'operatività di questo meccanismo giuridico di imputazione non è senza limiti; il rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando la persona fisica titolare dell'organo abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* alla P.A..

La frattura del nesso organico con l'apparato pubblico rende estranea l'amministrazione alle condotte poste in essere dal dipendente per il soddisfacimento di interessi egoistici (conflitto di interessi), con conseguente preclusione per quest'ultimo di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese in argomento<sup>11</sup>.

A ben vedere, d'altronde, il principio generale per cui il dipendente pubblico ingiustamente sottoposto a giudizio per fatti commessi nell'adempimento dei doveri di servizio deve andare esente dal peso economico delle conseguenze del proprio operato, purché non sussista un conflitto di interessi, non è altro che un'applicazione al settore della pubblica amministrazione del divieto generale di *locupletatio cum aliena iactura*, proprio del diritto privato<sup>12</sup>.

Possono essere citati, al proposito, l'art. 1720 c.c. che obbliga il mandante a rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte e i danni subiti a causa dell'incarico; l'art. 2031 c.c. che impone al *dominus* di far propri gli effetti della gestione dell'affare compiuta dal *gestor* e di rimborsargli le spese necessarie o utili; art. 1207 c.c., che riconosce al debitore il diritto di ottenere dal creditore in mora il risarcimento dei danni e la restituzione delle spese sostenute per la conservazione e la custodia della *res* oggetto della prestazione).

---

<sup>10</sup> Cfr. ad esempio, L.R. Veneto 10 giugno 1991, n. 12 ( art. 89), “*La Regione, tramite il dirigente della competente struttura regionale, provvede a rimborsare ai dipendenti regionali le spese legali, peritali e di giustizia relative a processi per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile promossi per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento, nell'interesse della Regione, delle funzioni e dei compiti d'ufficio, nonché a favore di altri enti relativamente ad attività esercitate per conto o su incarico della Regione, salvo nel caso di sentenza di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave e purché non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione*”; L.R. Piemonte 18 marzo 1989, n. 21 ( art. 1), “*La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di rappresentanza o difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere o rappresentare il dipendente o l'amministratore da un legale di comune gradimento. Per l'esercizio della difesa di cui sopra la Regione, ove sussistano particolari ragioni di opportunità, potrà avvalersi delle prestazioni dell'Avvocatura dello Stato*”.

<sup>11</sup> Cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 1993, n. 1392, in *Cons. Stato* 1993, I, pag. 1631, dove è stato escluso il rimborso in favore del dipendente delle spese legali da questi sopportate in occasione di procedimento penale instaurato nei suoi confronti per il reato di interesse privato in atto d'ufficio e conclusosi con il proscioglimento; cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 29 luglio 1998, n. 423, in *Foro Amm.*, 1999, pag. 1054 dove è stato ritenuto sussistente un conflitto di interessi configurandosi i fatti commessi, per i quali è stata esclusa in giudizio la rilevanza penale, quali illecito disciplinare nonché illecito amministrativo-contabile.

<sup>12</sup> In tal senso, T.A.R. Sicilia, 3 febbraio 2005, n. 128 cit..

Tutte le disposizioni richiamate, sia quelle relative ai pubblici dipendenti che quelle del diritto civile, non sono altro che espressione della regola dell'"*agire per conto*": *cui commoda et eius incommoda*.

Ciò comporta, come già accennato, che le conseguenze economiche dei comportamenti posti in essere da chi agisce per curare un interesse altrui (mandatario) devono essere poste a carico del titolare dell'interesse (mandante).

L'applicazione di detta regola non trova ostacolo nel fatto che il rapporto di immedesimazione organica che lega il dipendente alla amministrazione determini (apparentemente) l'assenza di due distinti centri di interesse. Il rapporto organico, infatti, concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti compiuti dall'organo vengono imputati direttamente all'amministrazione; con la conseguenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la persona giuridica e non anche la persona fisica; nei rapporti interni, invece, nulla esclude la configurabilità di rapporti obbligatori<sup>13</sup>.

Non a caso il Consiglio di Stato ha espressamente attribuito la natura di diritto soggettivo alla posizione giuridica del dipendente che chiedi il rimborso - ricorrendo le previste condizioni legali - ai sensi della disciplina legislativa in questione<sup>14</sup>.

Ne consegue, in definitiva che, perseguendo il dipendente un interesse proprio, personale, egoistico, verrebbe a mancare uno dei presupposti previsti *ex lege* per la corresponsione al medesimo degli oneri legali sostenuti in un eventuale giudizio di responsabilità.

E' stato così affermato che "*al dipendente pubblico assolto in sede penale per non aver commesso il fatto, non spetta la refusione delle spese di lite da parte dell'amministrazione di appartenenza ... qualora i fatti contestati in sede penale (esempio truffa aggravata a danno della p.a.) evidenzino un conflitto di interessi con l'ente*"<sup>15</sup>, ciò poiché "*la circostanza che siano adottati atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, rappresenta il presupposto per l'amministrazione di farsi carico delle spese di difesa del dipendente nel processo penale*"<sup>16</sup>.

## **b) il provvedimento giurisdizionale che esclude la responsabilità del dipendente.**

---

<sup>13</sup> Cass., sez. un., 14 dicembre 1994, n. 10680, in *Giur. it.* 1995, I, 1, pag. 1524.

<sup>14</sup> Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2004, n. 5367, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it). E' stato invece escluso un sindacato del giudice amministrativo - adito per contestare la liquidazione effettuata dall'Avvocatura - volto alla determinazione diretta dell'entità del relativo credito del dipendente pubblico, e ciò indipendentemente dal fatto che la controversia costituisca materia di giurisdizione esclusiva; la circostanza, infatti, "*che il riconoscimento del rimborso sia subordinato al vaglio di congruità dell'Organo legale dello Stato, ossia ad un accertamento cui viene generalmente attribuita natura di apprezzamento tecnico sull'attività esercitata dal professionista, quale è ricavabile dalla parcella e da tutti gli elementi messi a disposizione dell'Avvocatura dello Stato "per consentirle [...] di chiarire, mediante un'analisi adeguatamente approfondita degli atti e dei documenti acquisiti, l'effettiva rilevanza delle prestazioni professionali rese"* (v. T.a.r. Veneto, 14 aprile 2004, n. 1033), è infatti idonea a conferire a tale sindacato i connotati del tipico scrutinio di legittimità, esplicantesi, dunque, non già in relazione ad una pretesa di stampo civilistico, ma avente ad oggetto le modalità di esercizio di un potere discrezionale conferito dalla legge ad una pubblica amministrazione (giova peraltro chiarire che l'apprezzamento dell'Avvocatura dello Stato pare costituire esercizio di discrezionalità tecnica, il che comporta, com'è noto, che sia possibile verificarne l'attendibilità anche in riferimento ai criteri tecnici prescelti ed al procedimento applicativo"; in tal senso T.A.R. Lazio, sez. I, 7 luglio 2004, n. 19451, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>15</sup> T.A.R. Toscana, sez. II, 30 giugno 1999, n. 656, in *Foro amm.* 2000, pag. 1439.

<sup>16</sup> T.A.R. Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n. 14, in *Trib. Amm. Reg.*, 1993, I, pag. 921; v. anche. Cass. Civ., sez. Lavoro, 17 settembre 2002, n. 13624, secondo cui "*non può essere riconosciuto il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali sostenute, allorquando, per fatti non riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'amministrazione, quest'ultima si sia costituita parte civile nei confronti del dipendente e abbia assunto una iniziativa disciplinare, indipendentemente da ogni valutazione attinente l'esito del procedimento penale e l'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente, essendo del tutto evidente, in tale ipotesi, il conflitto di interessi tra l'ente e il dipendente*".

Relativamente al secondo presupposto, la giurisprudenza ha dovuto affrontare, con particolare riferimento ai giudizi penali conclusi con un provvedimento di proscioglimento, la problematica concernente la tipologia della formula assolutoria.

Mentre, infatti, per i processi definiti con provvedimento di assoluzione del dipendente *“perché il fatto non sussiste”* o *“perché l'imputato non l'ha commesso”* nessun dubbio si è posto sull'ammissibilità dell'elargizione del rimborso spese, più contrastata è risultata essere la soluzione rispetto ai processi conclusi con proscioglimento *“perché il fatto non costituisce reato”*<sup>17</sup>.

Una recente decisione del T.A.R. Puglia<sup>18</sup> ha evidenziato che la formula di cui all'art. 530 c.p.p. caratterizza una situazione giuridica di oggettiva irrilevanza del fatto ai fini dell'illiceità penale. Il fatto, cioè, esiste fenomenicamente ma non è riconducibile ad una fattispecie penalmente illecita. Orbene, è evidente allora che *“ci si trovi in presenza di una condotta del soggetto che il giudice ha ritenuto indifferente all'ordinamento penale; per la quale ipotesi, lo stesso art. 43 c.p. esclude categoricamente la sussistenza del dolo e/o della colpa. La mancanza dell'elemento psicologico, confermata dalla circostanza che non è più prevista nel nostro ordinamento la formula dubitativa, inducono a concludere nel senso che l'art. 530 c.p.p. contempra un'ipotesi di assoluzione piena. Tale assoluzione, invero, non esclude la rilevanza del fatto (esistente nella sua materialità) ad altri fini (disciplinari o civili o amministrativi). Ciò che conta, però, è che la sentenza, incidendo risolutivamente sulla persistenza del rapporto processuale, riconosce l'inesistenza del rilievo penale della condotta dunque l'assenza di profili di responsabilità penale; così rimuovendo gli ostacoli che precludono l'accesso al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente a causa del particolare, specifico giudizio al quale, egli, non aveva dato impulso processuale”*.

Se le conclusioni cui giunge la decisione appaiono condivisibili, meno lo sono le conseguenze che dalle medesime vogliono farsi discendere; i giudici amministrativi, infatti, soggiungono che *“l'assistenza legale ai dipendenti ... preclusa in caso di interessi configgenti tra i medesimi e l'ente, deve essere consentita qualora, per effetto dell'assoluzione piena (nel caso di specie, “perché il fatto non costituisce reato”), l'esistenza stessa di un conflitto sia da escludersi in re ipsa”*.

Come più sopra sottolineato, il requisito concernente l'assenza di un conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione di appartenenza deve essere valutato autonomamente; la circostanza che, nel caso di assoluzione con la formula *“il fatto non costituisce reato”* possano residuare, per la stessa condotta considerata non punibile penalmente, addebiti in sede disciplinare - per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento della finalità istituzionali della P.A. - induce a ritenere ben possibile, almeno in astratto, la prospettabilità di un conflitto di interessi.

Sarebbe contraddittorio, d'altronde, che la P.A. infligga una sanzione disciplinare ad un proprio dipendente e, successivamente, ritenuta irrilevante dal giudice penale la stessa condotta *“perché il fatto non costituisce reato”*, corrisponda allo stesso somme a titolo di rimborso spese legali. Se si è agito in violazione o elusione dei doveri di servizio, tanto da essere sanzionati sul piano disciplinare per quanto commesso, è difficile scorgere, in una prospettiva generale, il perseguimento di finalità istituzionali da parte del trasgressore.

---

<sup>17</sup> Con riferimento, invece, alle sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione), la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere non spettante il rimborso delle spese legali. In tal senso, Con. St., sez. V, 14 aprile 2009, n. 2242, in *Cons. Stato* 2000, I, pag. 968; da ultimo, Cons. St., sez. VI, 2 luglio 2004, n. 7660, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>18</sup> T.A.R. Puglia, 18 marzo 2004, n. 1390, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

Diversamente, del resto, il proscioglimento con la formula assolutoria in questione verrebbe a configurarsi come ancor più “garantista” per il dipendente, rispetto alle altre formule, poiché, dovendosi escludere *in re ipsa* un conflitto di interessi, la P.A. non potrebbe/dovrebbe procedere all’esame della sussistenza dell’altro requisito ovvero l’aver agito per finalità istituzionali e, dunque, in assenza di conflitto di interessi.

Di qui la necessità di procedere ad un’autonoma valutazione dei due presupposti di legge.

Altro aspetto concernente il presupposto in esame riguarda la rimborsabilità di quelle spese sopportate in sede di indagini preliminari, concluse con l’archiviazione della *notizia criminis*.

Sul punto, il chiaro dato legislativo preclude l’accoglimento della richiesta di rimborso; in tali casi, tuttavia, è stato evidenziato che potrà essere esperita dal dipendente un’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Cons. St., sez. I, 21 febbraio 2000, n. 1145, richiamata in Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2004, n. 5367, cit., la quale ha statuito che il dipendente - nella specie un agente di polizia appartenente al gruppo sportivo fiamme oro - che abbia sostenuto le spese legali nel procedimento, per fatti, connessi con l’espletamento del servizio, di positività a sostanze vietate riscontrata a seguito di specifico controllo, instaurato nei suoi confronti innanzi alla commissione di indagine sul doping, procedimento conclusosi con un’archiviazione, può essere indennizzato della perdita patrimoniale subita ai sensi dell’art. 2041 c.c., per ingiustificato arricchimento della p.a.; la richiesta di rimborso degli oneri relativi alla difesa non può invece fondarsi sulle previsioni dell’art. 18 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in l. 23 maggio 1997 n. 135, facendo la norma riferimento in via esclusiva ai procedimenti giurisdizionali.